

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1386**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(ROMITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

Alienazione dei ricoveri stabili costruiti in base alle autorizzazioni di cui ai regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti in legge con legge 29 dicembre 1930, n. 1906

*Presentato alla Presidenza l'8 gennaio 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dei terremoti del 23 luglio e del 30 ottobre 1930, vennero costruiti, a cura del Ministero dei lavori pubblici in quindici comuni della provincia di Avellino, n. 530 padiglioni asismici composti alcuni di 3, altri di 4 alloggi.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 10 settembre 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 6 novembre 1931), i padiglioni, le aree e le opere annesse vennero cedute ai comuni che ne assunsero la completa gestione a titolo di beni patrimoniali, con il solo vincolo della inalienabilità dei ricoveri stessi.

A causa delle ristrettezze finanziarie nelle quali permanentemente si sono trovati i predetti comuni, aggravate per il sopraggiungere del periodo bellico, le Amministrazioni comunali, in genere, hanno curato poco o non

hanno curato affatto la manutenzione straordinaria delle casette ed opere annesse.

I concessionari degli alloggi, peraltro, non hanno mai provveduto alla manutenzione ordinaria a loro carico.

Le condizioni quindi dei rioni cosiddetti « popolari » ove si costruiscono i padiglioni asismici, lasciano molto a desiderare essendo assai trascurata la manutenzione nel complesso delle casette, delle strade e delle altre opere annesse.

Di intesa con i comuni interessati, si ritiene, pertanto, che per ovviare a tale incresciosa situazione sia opportuno consentire la vendita delle casette agli attuali concessionari i quali divenendo proprietari assumerebbero volentieri a loro carico le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie mentre le Amministrazioni comunali, con parte del ricavato

della vendita, potrebbero agevolmente curare la manutenzione stradale e delle opere annesse.

Per giungere a tale soluzione, occorre, però, superare l'ostacolo costituito dall'articolo 12 del regio decreto sopra richiamato il quale sanciva, come è noto, l'assoluto divieto ai comuni di vendere o di alienare comunque i ricoveri e le aree ad essi ceduti.

A tale scopo si è predisposto il presente disegno di legge che, abrogando l'articolo 12 sopraccennato, consente ai comuni di procedere all'alienazione dei ricoveri stabili costruiti in base alle autorizzazioni di cui ai regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e

10 novembre 1930, n. 1447 — convertiti in legge con la legge 29 dicembre 1930, n. 1906 — in favore degli assegnatari, per il prezzo da stabilirsi, in base al valore corrente, dall'ufficio del Genio civile, sentito l'Ufficio tecnico erariale.

Le alienazioni debbono essere autorizzate dal Ministero dei lavori pubblici, sentiti i Ministeri del tesoro e delle finanze, e le somme ricavate sono versate per il 50 per cento in conto entrate eventuali del Tesoro e per il rimanente 50 per cento debbono essere impiegate dai comuni esclusivamente per la sistemazione delle opere e dei servizi nelle zone interessate.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

I ricoveri stabili costruiti in base alle autorizzazioni di cui agli articoli 11, lettera c), del regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e 1, lettera c), del regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti in legge con la legge 29 dicembre 1930, n. 1906, possono essere venduti agli assegnatari nello stato in cui si trovano.

### ART. 2.

Il prezzo di alienazione è stabilito, in base al valore corrente, dal competente Ufficio del Genio civile, sentito l'Ufficio tecnico erariale.

### ART. 3.

I comuni interessati, per procedere alla alienazione, debbono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentiti i Ministeri del tesoro e delle finanze. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la determinazione del prezzo fatta a norma dell'articolo 2.

### ART. 4.

Le somme ricavate sono versate per il 50 per cento al Tesoro dello Stato in conto entrate eventuali; il rimanente 50 per cento deve essere esclusivamente impiegato dai comuni per la sistemazione delle opere e dei servizi nelle zone interessate.

### ART. 5.

L'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1931 è abrogato.